

1) Procedimento disciplinare – Medici – Sanzione disciplinare – Termine di prescrizione – Decorrenza.

Procedimento disciplinare – Medici – Sentenza di patteggiamento – Sanzione disciplinare – Su risultanze dell’indagine penale previa autonoma valutazione – Legittimità.

Il termine di prescrizione di 5 anni, previsto dall’art. 51 DPR n. 221/50, decorre non dal momento in cui si è verificato il fatto, bensì dalla data in cui l’Ordine procedente ha acquisito la conoscenza dei fatti (a).

La sentenza di patteggiamento deve ritenersi equiparabile ad una pronuncia di condanna, onde il giudizio dell’organo disciplinare può compiersi sulla base degli atti dell’indagine preliminare, i quali assumono valore di prova, purché l’organo disciplinare formuli un proprio autonomo apprezzamento pur sulla base degli elementi emersi in sede penale (b).

(a) Conf., da ultimo, Comm. Centrale, 13 dicembre 2002 n. 97, in questa Rass. 2002, 119.

(b) Conf., da ultimo, Comm. Centrale, 17 ottobre 2003 n. 62, in questa Rass. 2003, 583.

(C.C.E.P.S., 27 febbraio 2004, n. 6 – Rass. Amm. Sanità gennaio-marzo 2004, 91)

2) Procedimento disciplinare – Sanitari – Decisione – Addebito diverso da quello contestato – Nullità – Ragioni.

Ove la decisione irrogativa di sanzione disciplinare riguardi un addebito diverso in ordine al quale non risulta mai operato un procedimento disciplinare collegabile eziologicamente con la decisione medesima, quest’ultima va annullata perché del tutto carente di motivazione in ordine all’addebito contestato con l’apertura del procedimento disciplinare (pur rimasto sospeso nella specie in attesa della definizione del giudice penale) ed in palese violazione degli artt. 39 e 47 del DPR 5 aprile 1950 n. 221.

(C.C.E.P.S. 19 dicembre 2003, n. 74 – Rass. Amm. Sanità, gennaio-marzo 2004, 94)

3) Sindaco – Ordinanze – Contingibile e urgente – Art. 38 L. n. 142 del 1990 – Carattere di provvisorietà – Necessità in ogni caso – Esclusione.

L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 L. 8 giugno 1990 n. 142 non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, atteso che il suo connotato essenziale è l’adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall’evento straordinario, così che non è possibile, in astratto, fissare un rigido parametro temporale di valutazione, ma la soluzione va individuata di volta in volta secondo la natura del rischio da fronteggiare.

Cfr. IV Sez., 13 ottobre 2003 n. 6168

(Cons. di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4402 – Cons. Stato, n. 5-6/2004, 1270, M.)

4) Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Forma scritta – Necessità – Mancanza – Nullità rilevabile d’ufficio.

Il contratto col quale l’Amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono; pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice, al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare la mancanza del contratto in questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte.

(Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2004, n. 1929 – Cons. Stato, n. 5-6/2004, 1152, M.)

5) Competenza e giurisdizione – Professioni e mestieri – Esercizio attività – Diniego di autorizzazione – Controversie – Giurisdizione A.G.O..

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla decisione con la quale un Ordine professionale nega l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Cfr. Cass. civ., SS.UU., 3 ottobre 1996 n. 8633, 21 febbraio 1997 n. 1620, 9 aprile 1999 n. 213 e 7 luglio 1999 n. 384.

(Cons. di Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4746 – Cons. Stato, n. 5-6/2004, 1311, M.)

6) Appello – Riunione di ricorsi – Irrilevanza sull’autonomia di ciascuno – Conseguenza.

Pur se è vero che anche nel processo amministrativo gli appelli proposti nei confronti della medesima decisione devono essere riuniti, ciò non toglie che ciascuno di essi mantiene la propria autonomia, con la conseguenza che, anche se riuniti, le cause estintive dell’uno non ridondano sull’altro, e per converso le attività processuali svolte in seno ad uno dei due processi non possono estendersi anche all’altro.

(Cons. di Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3448 – Cons. Stato, n. 5-6/2004, 1145, M.)

7) Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali – Consiglio di Stato – Funzione consultiva – Parere – Effetto vincolante – Esclusione – Conseguenze.

Stante la non vincolatività dei pareri resi dal Consiglio di Stato, non costituisce illogicità e contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione il fatto che motivatamente non si adegui al parere richiesto.

(Cons. di Stato, sez. V, 17 luglio 2004, 5157 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1558, S.)

8) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto – Art. 22 L. n: 241 del 1990 – Criterio di applicazione.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dall’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 non è uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della Pubblica amministrazione, in quanto serve precipuamente a soddisfare una posizione giuridicamente

protetta, nel senso che la conoscenza dei documenti richiesti deve essere necessaria per curare e difendere i propri interessi.

Giurisprudenza consolidata.

(Cons. di Stato, sez. VI, n. 5362 del 29 luglio 2004 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1615, M.)

**9) 1) Errore scusabile – Estremi e presupposti – Situazioni rilevanti – Individuazione.
2) Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Formazione – Diffida ex art. 25 T.U. n. 3 del 1957 – Necessità – Anche dopo D.L.vo n. 241 del 1990.**

1. *L'applicazione dell'istituto dell'errore scusabile presuppone una situazione normativa obiettivamente inconoscibile o confusa, comportante una obiettiva incertezza, in ragione della difficoltà di interpretazione di una norma, della particolare complessità di una fattispecie concreta, dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali o di comportamento equivoco dell'Amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti.*
2. *Anche dopo l'entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241, perché il comportamento tacito dell'Amministrazione possa configurare il silenzio-rifiuto, impugnabile davanti al giudice amministrativo, è necessario, ai sensi dell'art. 25 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, la presentazione di una prima istanza all'Amministrazione affinché quest'ultima provveda, entro un congruo lasso di tempo, all'emanazione di un atto a cui essa sa di essere obbligata.*

(Cons. di Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5182 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1568, M.)

**10) 1) Competenza e giurisdizione – Sanitario – Sanitario convenzionato – Rapporto professionale – Controversie – Giurisdizione A.G.O. – Estensione.
2) Competenza e giurisdizione – Sanitario – Sanitario convenzionato – Rapporto professionale – Instaurazione e rinnovo – Controversie – Giurisdizione amministrativa.**

1. *La natura privatistica del rapporto professionale di parasubordinazione che lega i medici convenzionati al Servizio sanitario nazionale fa sorgere in capo al professionista posizioni di diritto soggettivo; pertanto, la cognizione delle relative controversie spetta al giudice ordinario, al quale compete anche il sindacato sugli atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione in via incidentale ed al limitato fine della loro eventuale disapplicazione.*
2. *Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla scelta ed alla instaurazione e rinnovo del rapporto professionale fra medici convenzionati e Servizio sanitario nazionale.*

1-2 – Cfr., per tutte, Cass. civ., SS.UU., 3 agosto 2000 n. 532 e 13 gennaio 2003 n. 330
(Cons. di Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5176 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1567, M.)

11) Concorso – Punteggio – Motivazione – Espressione numerica – Sufficienza.

Anche dopo l'entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241, l'onere di motivazione dei giudizi concernenti prove scritte ed orali di un concorso a posti di pubblico impiego è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione.

(Cons. di Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5175 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1567, M.)

12) 1) Ricorso giurisdizionale – Legittimazione – Attiva – Ordini professionali – Tutela interessi di categoria – Sono legittimati – Limite – Fattispecie.

2) Ricorso giurisdizionale – Legittimazione – Attiva – Ordini professionali – Difesa interessi di categoria – Vantaggi di carattere strumentale - Applicabilità.

1. *Gli Ordini professionali sono legittimati all'impugnazione delle norme e dei provvedimenti lesivi degli interessi propri dell'intera categoria rappresentata, e non anche di quelli che riguardano la sfera di autonomia negoziale dei singoli individui, a prescindere dal possesso di un titolo specifico.*
2. *Gli Ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria.*

1 – Cfr. V, Sez. 7 marzo 2001 n. 1339

(Cons. di Stato, Sez. II, 19 maggio 2004, n. 2937 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1772, M.)

13) Professioni e mestieri – Psicoterapeuta – Provincia di Bolzano – Scuola di specializzazione – Mancato riconoscimento statale – Incidenza sul valore giuridico dei diplomi – Esclusione – Limite.

Fino ad una esplicita pronuncia di incostituzionalità e in assenza di contrasto con l'ordinamento comunitario, sono validi, su tutto il territorio nazionale, i diplomi rilasciati dalla Scuola di specializzazione in psicoterapia istituita nella Provincia di Bolzano ai sensi della L. prov. 26 ottobre 1993 n. 18 e del D.P.G.P. 7 luglio 1999 n. 37, ancorché non riconosciuta a norma del regolamento statale approvato col D.P.R. 11 dicembre 1998 n. 509, attuativo della L. 18 febbraio 1989 n. 56.

(Cons. di Stato, sez. II, 19 maggio 2004, n. 2239 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1770, S.)

14) 1) Professioni e mestieri – Chimico e biologo – Analisi chimica dell'aria – Riserva esclusiva ai chimici – Illegittimità.

2) Professioni e mestieri – Competenza professionale – Svolgimento attività comuni ad altre professioni – Legittimità – Condizioni.

1. *Non sussiste una competenza professionale riservata ed esclusiva dei chimici ad effettuare analisi nei laboratori col metodo chimico, atteso che non è il metodo ma il tipo di analisi ad essere preso in considerazione dalle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio delle singole attività professionali e le connesse competenze; pertanto, conferendo l'ordinamento giuridico di settore ai biologi anche le attribuzioni concernenti il campo chimico, è illegittima la deliberazione che affida ai soli chimici lo svolgimento dell'analisi chimica dell'aria.*
2. *Il libero professionista può anche compiere attività comuni all'area di esercizio di altre professioni, a condizione che le suddette attività abbiano formato oggetto dell'esame di abilitazione professionale e che non siano riservate dalla legge esclusivamente ad altre categorie professionali.*

1 – Cfr., in termini, IV Sez. 4 aprile 2002 n. 1868.

(Cons. di Stato, sez. V, 3 agosto 2004, n. 5417 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1638, M.)

15) Interesse all'impugnazione – In tema di professioni e mestieri – Professioni sanitarie – Istituzione corso di laurea breve in ottica e optometria – Impugnazione – Soc. Oftalmologia Italiana – Non ha interesse.

La Soc. Oftalmologia Italiana (S.O.I.), Ente esponenziale degli interessi dei medici oculisti, non ha interesse all'impugnazione del provvedimento di istituzione del corso di laurea breve in ottica e optometria, atteso che tale atto, limitandosi ad ampliare il campo di attività dell'ottico, ricomprendendovi le specifiche capacità dell'optometrista (che appartengono all'ambito delle professioni sanitarie non mediche, con conseguente esclusione di ogni rapporto diagnostico o terapeutico coi pazienti), non è idoneo ad ingenerare confusione con l'attività sanitaria del medico.

1 Cfr. T.A.R. Lecce 3 dicembre 2003 n. 8737.

(Cons. di Stato, sez. II, 28 gennaio 2004, n. 3862 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1746, S.)

16) 1) Pubblico impiego – Assistenza legale – Spese del dipendente – Accollo della P.A. – Posizione giuridica del dipendente – Diritto soggettivo.

2) Pubblico impiego – Assistenza legale – Spese del dipendente – Accollo della P.A. – Ratio – Divieto di ingiusto arricchimento – Operatività integrale – Effetti.

3) Pubblico impiego – Assistenza legale – Difesa dell'Avvocatura dello Stato – Possibilità – Finalità.

4) Pubblico impiego – Assistenza legale – Spese del dipendente – Accollo della P.A. – Diniego – Anche in caso di proscioglimento – Mancato rimborso – Riferimento al sistema di tutela complessivo.

5) Pubblico impiego – Assistenza legale – Spese del dipendente – Accollo della P.A. – Art. 18 D.L. n. 67 del 1997 – Fatti anteriori – Applicabilità.

1. *La posizione giuridica soggettiva del dipendente che chiede il rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa ai sensi dell'art. 18 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, è una posizione giuridica di diritto soggettivo, la cui sussistenza è subordinata al ricorrere di alcune condizioni normativamente stabilite, quali l'esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, l'esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente e una valutazione di congruità da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato.*
2. *Una volta assodato l'interesse dell'Amministrazione ad una effettiva tutela giudiziale del proprio dipendente sottoposto a procedimento penale, ricorrendone i necessari presupposti, l'attribuzione esclusiva dei relativi oneri al medesimo dipendente si porrebbe in netto contrasto col principio del divieto di locupletatio cum aliena iactura, che tende a salvaguardare ciascun soggetto dai danni conseguenti all'arricchimento conseguito senza giusta causa da terzi soggetti, pubblici o privati che siano.*
3. *La difesa nel giudizio penale assicurata dall'Avvocatura dello Stato nei confronti di pubblico dipendente per fatti legati ai doveri d'ufficio (prevista in linea di principio dal vigente ordinamento) non risponde soltanto ad esigenze di protezione dell'interesse personale di quest'ultimo, perché lo Stato, difendendo il dipendente, difende anche se stesso, da un lato tutelandosi (in forma preventiva) in rapporto alla responsabilità civile in base ai principi dettati dall'art. 28 Cost e dalle norme attuative di tali principi, di cui all'art. 28 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, e dell'altro in ragione dell'integrità della propria immagine.*
4. *Nel caso in cui al pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale non viene concessa la difesa dell'Avvocatura erariale, con la conseguenza che l'interessato deve sostenere spese verosimilmente elevate per la difesa in giudizio per fatti d'ufficio, senza che si trovi modo (nonostante il pieno proscioglimento dell'interessato) di rimborsare tali*

spese per la difficoltà di individuarne gli esatti presupposti-amministrativi, possono soccorrere (non in via eccezionale e derogatoria rispetto ad una regola generale preclusiva o quantomeno restrittiva in materia) le varie norme del vigente ordinamento, che, seppure in maniera frammentaria e asistemica, consentono espressamente solo in talune ipotesi di accordare la tutela giudiziale in questione.

5. *La possibilità di rimborso o comunque di acollo da parte dell'Amministrazione pubblica delle spese legali per procedimenti penali, civili o amministrativi sostenute dal dipendente per fatti inerenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli a seguito del suo definitivo proscioglimento o di archiviazione in fase istruttoria (segnatamente sotto il profilo della responsabilità penale), sussisteva anche prima dell'emanazione delle norme contenute nell'art. 18 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997 n. 135, salvo il limite del conflitto di interessi col dipendente stesso*

4 – Cfr. Comm. spec. 6 maggio 1996 n. 4

5 – Cfr. Comm. spec. 28 luglio 1998 n. 903

(Cons. di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2004, n. 5367 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1616, S.)

17) 1) Pubblico impiego – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio- Riconoscimento – Diniego – Difformità da parere Collegio medico – Motivazione – Necessità.

2) Pubblico impiego – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio – Riconoscimento – Diniego – Omessa valutazione possibili concause – Illegittimità.

1. *Il provvedimento col quale l'Amministrazione nega il riconoscimento della dipendenza da causa (o concausa) di servizio all'infermità di un proprio dipendente può discostarsi dal parere di un Collegio medico, ma in questo caso deve essere adeguatamente motivato.*
2. *E' illegittimo il provvedimento che, nel pronunziarsi, in contrasto col giudizio della Commissione medica, sulla non dipendenza da causa di servizio dell'infermità del pubblico dipendente, abbia omesso di valutare – in base al presupposto che lo stress lavorativo possa derivare solo da eventi di carattere eccezionale che espongono il lavoratore a grave rischio – che l'attività svolta con modalità ordinarie dal dipendente stesso poteva essere in concreto considerata, in presenza delle circostanze particolari, una concausa scatenante della patologia di cui è chiesto il riconoscimento di detta dipendenza.*

1 – Giurisprudenza consolida.

2 – Cfr. II Sez. 28 febbraio 1996 n. 2977

(Cons. di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2004, n. 5232 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1579, M.)

18) Stipendi, assegni e indennità – Dipendenti U.S.L. – Indennità trasporto strumenti – Dopo L. n. 833 del 1978 – Non spetta.

Dall' entrata in vigore dell'art. 47 L. 23 dicembre 1978 n. 833, l'indennità di trasporto strumenti prevista dall'art. 16 L. 18 dicembre 1973 n. 836 a favore del personale di vigilanza delle Unità sanitarie locali non può essere corrisposta, ponendosi in contrasto col principio di onnicomprensività della retribuzione.

1 – Cfr. V Sez. 3 marzo 2001 n. 1223

(Cons. di Stato, Sez. V, 30 agosto 2004, n. 5640 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, 1675, I, M.)

19) Indennità di anzianità – Indennità buonuscita I.N.P.D.A.P. – Corresponsione tardiva – Responsabilità dell’Ente di previdenza – Cause del ritardo – Irrilevanza.

I rapporti tra l’Ente di previdenza e l’Amministrazione statale tenuta a predisporre la documentazione occorrente per la liquidazione dell’indennità di buonuscita I.N.P.D.A.P. non hanno rilevanza esterna, ma solo endoprocedimentale, con la conseguenza che solo l’Ente risponde dell’esatto adempimento prescritto dalla legge entro termini precisi nei riguardi del creditore dell’indennità, a nulla rilevando eventuali ritardi imputabili ad altri organi.

Giurisprudenza consolidata Cfr., fra le tante, VI Sez. 3 agosto 2000 n. 4264, 8 luglio 1998 n. 1050 e 20 gennaio 1998 n. 98

(Cons. di Stato, Sez. VI, 29 luglio 2004, n. 5346 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1612, M.)

- 20) 1) Corte costituzionale – Giudizio di costituzionalità – Giudizio in via di azione-Notificazione del ricorso – Dopo termine ex art. 31 L. n. 87 del 1953 – Inammissibilità.**
2) Corte costituzionale – Giudizio di costituzionalità – Giudizio in via di azione – Stato contro legge regionale – Violazione art. 117 commi 2 e 3 Cost. – Deduzione contestuale – Ammissibilità.
3) Corte costituzionale – Giudizio di costituzionalità – Giudizio in via di azione – Stato contro legge regionale – Ammissibilità – Estensione.
4) Corte costituzionale – Giudizio di costituzionalità – Giudizio in via di azione – Stato contro legge regionale – Deduzione di violazione principi fondamentali – Quando è ammissibile.
5) Igiene e sanità – Tutela salute pubblica – Libretto idoneità sanitaria – Soppressione – Leggi regionali varie – Contrasto con competenza esclusiva statale per l’ordine pubblico – Non sussiste – Fattispecie.
6) Igiene e sanità – Tutela salute pubblica – Libretto idoneità sanitaria – Soppressione – Leggi regionali varie – Contrasto coi principi della legislazione statale sanitaria – Non sussiste – Fattispecie.
7) Farmacia – Attività commerciale – Vendita di alimenti – Legittimità.
8) Igiene e sanità – Tutela salute pubblica – Libretto idoneità sanitaria – Art. 45 L. reg. Lazio n. 39 del 2003 – Soppressione per i farmacisti – Contrasto coi principi della legislazione statale sanitaria – Non sussiste.
9) Unità sanitaria locale – Competenze – Lombardia – Art. 2 commi 1 e 2 L. reg. n. 12 del 2003 – Rilascio certificazioni sanitarie – Esclusione – Contrasto coi principi statali di settore – Non sussiste.
10) Igiene e sanità – Trattamenti sanitari obbligatori – Lombardia – Art. 2 comma 3 L. reg. n. 12 del 2003 – Autocertificazione di vaccinazioni – Contrasto coi principi statali di settore – Non sussiste.
11) Sanitario – Sanitario convenzionato – Lombardia – Certificato di esonero educazione fisica – Art. 2 comma 4 L. reg. n. 12 del 2003 – Contrasto coi principi statali di settore – Non sussiste.

- 1. E’ inammissibile il ricorso di legittimità costituzionale in via di azione notificato oltre il termine decadenziale prescritto dall’art. 31 comma 4 L. 11 marzo 1953 n. 87.*
- 2. E’ ammissibile il ricorso statale in via di azione contro una legge regionale che deduca contemporaneamente la violazione dell’art. 117 commi 2 e 3 Cost., sia che si faccia valere un rapporto graduato tra i due presunti vizi, sia che si sostenga (come nel caso di specie), rispetto ad una singola disposizione legislativa, la contestuale incidenza su più profili di costituzionalità.*
- 3. Lo Stato può impugnare in via di azione una legge regionale, deducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale e non soltanto ragioni di competenza (nel caso,*

comunque, era stato sollevato un vizio di competenza, assumendosi che la legge regionale avesse disciplinato un ambito riservato alla competenza statale).

4. *La violazione da parte di una legge regionale dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale può essere invocata nel ricorso in via di azione anche se la Regione si sia limitata a pregiudicare, nella rappresentazione di parte ricorrente, tali principi statali, senza pretendere di porre essa stessa nuovi principi fondamentali della materia.*
5. *Posto che il possesso per gli operatori nell'industria degli alimenti del libretto sanitario previsto dall'art. 14 L. 30 aprile 1962 n. 283 non rappresenta l'espressione di una competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, le leggi dell'Emilia-Romagna (24 giugno 2003 n. 11, artt. 7 e 8), della Lombardia (4 agosto 2003 n. 12, artt. 2 e 4) e (per i farmacisti) del Lazio (1 dicembre 2003 n. 39, art. 45), recanti l'eliminazione del cennato libretto, non violano l'art. 117 comma 2 lett. h), in materia di ordine pubblico, perché la competenza esclusiva statale prevista per tale settore in Costituzione riguarda semplicemente le misure inerenti alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, mentre il riferimento alla normativa di ordine pubblico dettato nel codice civile ed utilizzato, a proposito del libretto sanitario, dalla giurisprudenza della Cassazione ha un significato radicalmente diverso dal metodo di riparto formulato, in materia, dalla regola costituzionale.*
6. *In presenza dell'evoluzione normativa, anche a livello europeo, recepita in Italia dal DD.L.vi 26 maggio 1997 nn. 155 e 156 e volta a garantire in modo sostanziale e non solo formale la tutela igienica dei prodotti alimentari mediante il sistema c.d. "di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP", l'art. 14 L. 30 aprile 1962 n. 283 – che prescrive il possesso del libretto sanitario da parte di tutti gli operatori nella filiera della produzione, dopo il livello primario, e distribuzione degli alimenti – pur non essendo stato abrogato, non costituisce più in tutte le sue prescrizioni un principio fondamentale della materia, dovendosi intendere come portatore di semplici modalità per attuare il vero principio ispiratore rimasto, secondo il quale la tutela igienica degli alimenti deve essere comunque assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri, delle persone operanti nel settore; pertanto, non violano i principi fondamentali della materia sanitaria, solo perché eliminano il requisito del libretto sanitario, le LL. regg. 24 giugno 2003 n. 11 dell'Emilia-Romagna (artt. 7 e 8) e 4 agosto 2003 n. 12 della Lombardia (art. 4), essendo semmai possibile dedurre il loro controllo alla luce della consistenza sostanziale del principio statale (nel caso, rispettato in concreto attraverso la conferma, in sede regionale, di continui ed efficaci interventi ispettivi sulla salute e sulle condotte igieniche degli operatori).*
7. *Anche nelle farmacie è possibile la preparazione, trasformazione e vendita di alcuni prodotti alimentari, specialmente dopo che il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114 ha permesso nelle strutture de quibus la vendita di alimenti di consumo corrente, in aggiunta a quelli destinati a particolari alimentazioni, ai sensi del D.M. 4 agosto 1988 n. 375.*
8. *In ragione dell'abilitazione riconosciuta alle farmacie a preparare, trasformare e vendere prodotti alimentari, pure in tali esercizi si devono applicare le normative europee e nazionali dettate per la tutela igienica di quei prodotti, nei limiti per altro delle direttive europee di settore recepite dai DD.Lvi 26 maggio 1997 nn. 155 e 156, con la possibilità costituzionalmente legittima, quindi, per la regione Lazio, mediante l'art. 45 L. reg. 1 dicembre 2003 n. 39, di eliminare per i farmacisti il requisito del libretto sanitario, il cui possesso, previsto dall'art. 14 L. 30 aprile 1962 n. 283, di per sé non costituisce più espressione di un principio fondamentale della legislazione sanitaria statale.*
9. *Una volta che la legislazione statale successiva all'art. 14 comma 3 lett. q) L. 23 dicembre 1978 n. 833, anche prima della riforma del titolo V della Costituzione, ha attribuito funzioni certificatorie pure a soggetti diversi dalle Aziende-Unità sanitarie locali ed ha riconosciuto ai Legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle predette strutture sanitarie locali (art. 2 comma 2 D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502), non può*

essere sindacato per violazione dei principi fondamentali statali in materia sanitaria l'art. 2 commi 1 e 2 L. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, nella parte in cui esclude che le Aziende sanitarie possano rilasciare varie certificazioni sanitarie (di idoneità fisica per l'assunzione dei minori; di sana e robusta costituzione fisica; di idoneità fisica all'assunzione di pubblici impiegati o di insegnanti; di idoneità psicofisica per la frequenza di corsi di formazione professionale; di idoneità sanitaria per i parrucchieri e per l'ammissione a vendita di generi di monopolio).

10. *Non contrasta coi principi fondamentali statali in materia sanitaria l'art. 2 comma 3 L. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, nella parte in cui affida all'autocertificazione l'attestazione, ove richiesta, dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, sia perché tale autocertificazione è attualmente prevista pure a livello statale (cfr. art. 47 regolamento di cui a D.P.R. 26 gennaio 1999 n. 355), sia perché la limitazione all'uso delle dichiarazioni sostitutive eventualmente riconducibile all'art. 49 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 444 è contenuta in un testo di valore regolamentare, le cui previsioni non possono più, allo stato, vincolare il Legislatore regionale.*
11. *Non costituisce violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia sanitaria l'art. 2 comma 4 l. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, nella parte in cui attribuisce al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta le certificazioni per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica – secondo, del resto, quanto già previsto dai regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi vigenti per tali categorie di sanitarie (DD.P.R. 28 luglio 2000 nn. 270 e 272) – e il certificato sanitario per l'ammissione dei minori ai soggiorni-vacanza, materia attualmente disciplinata tramite circolari del Ministero della sanità (tra cui l'ultima 20 aprile 2000 n. 6).*

1 – Per la giurisprudenza costante della Corte, sent. 1 ottobre 2003 n. 303 e ord.za 26 gennaio 2004 n. 42.

5– Sul concetto di sicurezza pubblica in sede costituzionale, cfr. sentt. 26 luglio 2002 n. 407 e 13 gennaio 2004 n. 6.

6 – Arg. Da sentt. 16 marzo 2001 n. 65 e 7 novembre 1995 n. 482

10 – Sull'ultima parte della massima, cfr. sentt. 16 gennaio 2004 n. 17, 18 novembre 2000 n. 507 e 4 novembre 1999 n. 20.

(Corte Cost. 1 giugno 2004, n. 162 – Cons. Stato, n. 5-6/2004, II, 1028, S.)

21) Sostanze alimentari – Scarti di macellazione – Disciplina ex D.Lvo n. 22 del 1997 – Inapplicabilità.

La materia dei rifiuti di origine animale trova una propria particolare disciplina nel D.L.vo 14 dicembre 1992 n. 508 (attuativo della Direttiva Cons. C.E.E. n. 661 del 1990), così che le attività di smaltimento e trasporto dei c.d. scarti di macellazione sono sottratte alla disciplina di cui al D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 in virtù del principio di specialità rispetto alla disciplina generale in tema di rifiuti.

(Cass. pen. Sez. III, 11 luglio 2003, n. 29236 – Rass. Amm. Sanità gennaio-marzo 2004, 136)

22) Sostanze alimentari – Organismi geneticamente modificati – Presenza nelle sostanze alimentari – Limiti – Reato – Sussistenza – Condizioni.

In materia di organismi geneticamente modificati (Ogm), il regolamento n. 4912000/Ce, prendendo atto dell'impossibilità di escludere una contaminazione accidentale dei prodotti alimentari mediante derivati geneticamente modificati, rende obbligatoria l'etichettatura (cioè l'indicazione "contiene O.G.M.") esclusivamente nel caso in cui la loro misura sia superiore all'1% del prodotto totale. Ne deriva che, nel caso in cui la contaminazione risulti accidentale e la percentuale di organismi transgenici non superi la suddetta soglia, deve

escludersi la configurabilità del reato previsto dall'art. 5 lettera a), della legge 30 aprile 1962 n. 283, atteso che, se è vero che la citata fattispecie contravvenzionale, dettata in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, vieta (tra l'altro) l'impiego nella preparazione di alimenti e bevande di sostanze alimentari "comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale" (caratteristica, questa, certamente scontata per gli alimenti geneticamente modificati), pone, peraltro, un limite a detto divieto di carattere generale, essendo aggiunta la frase "salvo quanto disposto da leggi o da regolamenti speciali", la cui ampia formulazione deve ritenersi comprensiva anche della disciplina, sia comunitaria che nazionale, in materia di Ogm.

(Cass. pen. Sez. III, 9 ottobre 2003, n. 38577 – Rass. Amm. Sanità gennaio-marzo 2004, 137)

23) Sostanze alimentari – Aggiunta di vitamine e minerali – Divieto di commercializzazione – Giustificazione – Proporzionalità.

Gli articoli 28 e 30 del trattato Ce devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro vieti, salvo autorizzazione preventiva, la commercializzazione di prodotti alimentari, legalmente fabbricati e messi in vendita in un altro Stato membro, cui siano state aggiunte sostanze nutritive, quali vitamine o minerali, diverse da quelle il cui impiego è dichiarato lecito nel primo Stato membro, qualora risultino soddisfatti determinati requisiti. La procedura di autorizzazione preventiva deve essere facilmente accessibile e deve concludersi in tempi ragionevoli. In caso di esito negativo, la decisione di diniego deve poter formare oggetto di un ricorso esperibile in via giurisdizionale, inoltre una decisione che neghi l'autorizzazione alla messa in commercio deve fondarsi, su una approfondita valutazione del rischio per la salute, basata su più affidabili dati scientifici disponibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale.

(Corte di Giustizia delle comunità europee 5 febbraio 2004 – C-95/01, Rass. Amm. Sanità, gennaio-marzo 2004, 138)

24) Zootecnia – Allevamento di animali – Ippoterapia – Incentivi – Art. 52 comma 39 prima parte L. n. 448 del 2001 – Incostituzionalità – Ragioni.

Zootecnia – Allevamento di animali – Ippoterapia e miglioramento allevamenti di cavalli – Incentivi – Art. 52 comma 39 prima parte L. n. 448 del 2001 – Attribuzione potestà regolamentare al Ministro – Incostituzionalità.

Zootecnia – Encefalopatia spongiforme bovina – Art. 66 L. n. 448 del 2001 – Interventi estesi alle aziende zootecniche regionali e provinciali – Lesione competenze regionali – Esclusione.

E' incostituzionale l'art. 52 comma 39 prima parte L. 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) che, nel disporre incentivi economici in favore degli allevamenti ippici per lo sviluppo della ippoterapia e per il miglioramento genetico di trottatori e galoppatori (che sono oggetti riconducibili alla materia della "tutela della salute" di cui all'art. 117 comma 3 Cost.) lede le competenze regionali in materia di tutela della salute e di agricoltura e foreste, non potendosi ascrivere al genere delle norme di principio che lo Stato può dettare nei settori di competenza regionale concorrente.

E' incostituzionale l'art. 52 comma 39 seconda parte L. 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002), che attribuisce poteri regolamentari al Ministro in materia di competenza concorrente delle Regioni (ippoterapia e miglioramento degli allevamenti di

cavalli) per contrasto con l'art. 117 comma 6 Cost., a norma del quale la potestà regolamentare dello Stato sussiste nelle sole materie di competenza statale esclusiva. L'art. 66 L. 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002), che estende gli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina ("mucca pazza") alle aziende zootecniche ed alle cooperative di allevamento bovino ubicate in Regioni e Province sottoposte a sorveglianza dall'influenza catarrale dei ruminanti di cui alla decisione Comm. C.E. 9 novembre 2001 n. 1783, è riconducibile alla materia di legislazione esclusiva statale della profilassi internazionale e tocca profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; onde la detta norma non lede gli artt. 117 comma 4 e 118, né i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

(Corte Costituzionale – 13 gennaio 2004, n. 12 – Rass. Amm. Sanità gennaio-marzo 2004, 160)

25) Maltrattamento di animali – Elemento materiale – Fattispecie.

Maltrattamento di animali – Elemento materiale – Sofferenza psichica – Sufficienza.

Sussiste il reato di cui all'articolo 727 del Cp nella condotta di chi lascia dei cani senza cibo e acqua, con i relativi recipienti con la muffa, legati con corde strette e intrecciate in modo da non poter deambulare.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 727 del Cp non è necessaria la sussistenza di una sofferenza fisica, ma è sufficiente anche solo quella psichica, giacché gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità

(Cass. pen. Sez. III, 20 gennaio 2004, n. 977 – Rass. Amm. Sanità gennaio-marzo 2004, 82)

26) Maltrattamento di animali – Elemento materiale – Lesione fisica dell'animale – Necessità – Esclusione Fattispecie.

Nella contravvenzione di cui all'articolo 727 del Cp non è richiesta la lesione fisica dell'animale, essendo sufficiente una sofferenza arrecata al medesimo, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione e umanità (nella specie, il reato è stato ravvisato a carico di soggetto che aveva incrudelito contro un cane con calci senza alcuna giustificazione).

(Cass. pen. Sez. III, 3 dicembre 2003, n. 46291 – Rass. Amm. Sanità genn.-marzo 2004, 82)

27) Medicinali – Commercio di presidi scaduti o guasti – Reato ex artt. 443 e 452 Cod. pen. – Configurabilità.

La detenzione per il commercio di medicinali scaduti costituisce il reato previsto dagli artt. 443 e 452 Cod. pen., in quanto vi è una presunzione assoluta della loro pericolosità desunta dalla previsione di un limite temporale per il loro impiego decorso il quale perdono efficacia, per cui è del tutto irrilevante ogni accertamento sulla durata della detenzione del farmaco scaduto.

(Cass. pen. Sez. I, 18 luglio 2003, n. 30283 Rass. Amm. Sanità gennaio-marzo 2004, 88)

28) Medicinali – Commercio di presidi scaduti o guasti – Reato ex art. 443 Cod. pen. – Elemento psicologico – Dolo generico – Fattispecie.

L' elemento psicologico del reato previsto e punito dall'art. 443 Cod. pen. è costituito dal dolo generico e consiste nella consapevole detenzione per il commercio di medicinali scaduti o imperfetti e la sua individuazione deve avvenire attraverso indici esterni significativi di tale consapevolezza. (Fattispecie in cui il farmacista deteneva medicinali dotati di azione stupefacente scaduti, per i quali il sistema legislativo prevede una rigorosa contabilità con registrazioni di carico e scarico giornaliero).

(Cass. pen. Sez. I, 17 luglio 2003 n. 30133 – Rass. Amm. Sanità gennaio-marzo 2004, 89)

29) Agricoltura e foreste – Contributi e finanziamenti – Aiuti animali – Regolamento Commissione C.E.E. n. 3887 del 1992 – Domanda irregolare – Sanzione – Applicazione retroattiva di disposizione meno rigorosa – Possibilità – Condizione.

Ai sensi dell'art. 2 n. 2 del regolamento Cons. C.E. 18 dicembre 1995 n. 2988, nel caso di una domanda di aiuti "animali", rientrante nell'ambito di applicazione ratione temporis del regolamento Commissione C.E.E. 23 dicembre 1992 n. 3887, viziata da un'irregolarità comportante l'applicazione di una sanzione in virtù dell'art. 10 n. 2 lett. a) di quest'ultimo regolamento, le Autorità competenti devono applicare retroattivamente le disposizioni dell'art. 44 n. 1 del regolamento Commissione C.E. 11 dicembre 2001 n. 2419, che sono meno rigorose nei confronti del comportamento in questione, qualora l'imprenditore agricolo, a sostegno della sua istanza il cui procedimento non è ancora concluso, dimostri di aver fornito informazioni effettivamente corrette, o provi, in altro modo, di essere esente da colpa per quanto riguarda le irregolarità riscontrate.

(Corte di giustizia delle Comunità Europee, 1 luglio 2004, C-295/02 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, II, 1599, M.)

30) 1) Agricoltura e foreste – Acquacoltura – Allevamento di salmonidi – Natura imprenditoriale di tipo agricolo.

2) Demanio e patrimonio – Beni ambientali – Costruzioni edilizie – Nulla osta – Competenza della Provincia – Estensione all'aspetto idrogeologico – Fattispecie.

- 1. L'attività di allevamento dei salmonidi rientra nel novero di quelle imprenditoriali di tipo agricolo.*
- 2. In materia di protezione delle bellezze naturali, la Provincia, chiamata a rilasciare l'autorizzazione ambientale prevista dalla L. 29 giugno 1939 n. 1497, deve estendere le verifiche ad essa istituzionalmente demandate anche agli aspetti idrogeologici dell'intervento e non limitarsi alla verifica dell'aspetto estetico dei luoghi tutelati. (Nella specie, si trattava di un progetto d'impianto destinato all'acquacoltura).*

(Cons. di Stato, sez. V, 22 giugno 2004, n. 4341 – Cons. Stato n. 5-6/2004, 1259, M.)

31) 1) Caccia e pesca – Caccia – Umbria – Centro privato riproduzione fauna selvatica - Autorizzazione – Forma tacita per denuncia inizio attività – Esclusione – Art. 17 comma 3 L. reg. n. 14 del 1994 – Portata.

2) Autorizzazione e concessione – Autorizzazione (in generale) – Norme applicabili – Quelle vigenti al momento della decisione sulla domanda – Fattispecie.

3) Responsabilità della P.A. – Risarcimento danni – Tardiva conclusione di procedimento – Insufficienza ex se – Diffida ex art. 25 T.U. n. 3 del 1957 – Necessità.

1. *Nella Regione Umbria, ai sensi dell'art. 17 comma 3 L. reg. 17 maggio 1994 n. 14, l'autorizzazione all'istituzione di un centro privato per la riproduzione della fauna selvatica presuppone la verifica che il nuovo centro, aggiungendosi a quelli esistenti, non comporti il superamento della superficie massima disponibile in ambito regionale per tali istituti; pertanto, l'autorizzazione suddetta non è conseguibile in forma tacita a seguito di dichiarazione di inizio attività, poiché l'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 esclude l'operatività della dichiarazione de qua in tutti i casi in cui, ai fini del rilascio dell'atto abilitativi, siano previsti limiti o contingenti complessivi.*
2. *In materia di autorizzazione, vale il principio del tempus regit actum, in base al quale la normativa rilevante non è quella vigente al momento della presentazione della domanda a parte del privato, bensì quella vigente al momento dell'adozione dell'atto amministrativo che decide sulla domanda. (Nella specie, si trattava dell'autorizzazione regionale all'istituzione di un centro privato per la riproduzione della fauna selvatica).*
3. *La tardiva conclusione di un procedimento amministrativo (nella specie, per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di un centro privato per la riproduzione della fauna selvatica) non comporta l'obbligo per la Pubblica amministrazione di risarcire il danno eventualmente causato qualora il privato – avendo omesso di far constatare mediante la diffida prevista dall'art. 25 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 l'inattività dell'Amministrazione – abbia in sostanza prestato acquiescenza all'andamento del procedimento.*

(Cons. di Stato, sez. VI, 20 luglio 2004, n. 5252 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, I, 1588, S.)

32) 1) Industria e commercio – Prodotti alimentari – Pubblicità – Utilizzo espressioni commerciali o di fantasia – Oltre alle denominazioni di vendita – Possibilità.

2) Industria e commercio – Prodotti alimentari – Etichettatura, presentazione e pubblicità – Coordinamento legislazioni Stati membri U.E. – Divieto di indicazioni relative al dimagrimento e autorizzazioni mediche – Normativa nazionale – Inammissibilità.

1. *In tema di pubblicità di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 2 della direttiva Parlamento e Cons. C.E. 22 febbraio 1999 n. 4, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, nella commercializzazione di prodotti menzionati nell'allegato di tale direttiva non è escluso che possano essere utilizzate, oltre alle denominazioni di vendita, anche altre, come un'espressione commerciale o di fantasia.*
2. *Ai sensi degli artt. 28 e 30 del Trattato C.E. e dell'art. 18 nn. 1 e 2 della direttiva Parlamento e Cons. C.E. 20 marzo 2000 n. 13 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, è inammissibile una normativa di uno Stato membro che vieta i “riferimenti al dimagrimento” e i “riferimenti a raccomandazioni, certificati, citazioni, pareri medici o a dichiarazioni di approvazione” nell'etichettatura e nella presentazione di prodotti alimentari, poiché si impedisce l'accesso di prodotti provenienti da un altro Stato membro, ostacolati in misura maggiore rispetto a prodotti nazionali.*

2 – Cfr. Corte giustizia C.E. 9 luglio 1997

(Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 luglio 2004, n. C – 239/02 – Cons. Stato, n. 7-8/2004, II, 1606, S.)

cd/laa